



**CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PROGRAMMATO DI PAZIENTI A BASSA
COMPLESSITA' ASSISTENZIALE PER L'AREA ISONTINA DI ASUGI**

L'anno 2024 il giorno 26 del mese di febbraio,

TRA

L'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina ASUGI, di seguito denominata Azienda, con sede legale in Via Costantino Costantinides 2 - 34128 Trieste (TS) - Codice Fiscale e Partita IVA: 01337320327, nella persona del Direttore SC Direzione Amministrativa di Presidio Ospedaliero e territorio isontino, Avv.to. Fosca Togni

E

Croce Rossa Italiana - Comitato di Monfalcone ODV con sede legale nel comune di Monfalcone viale Oscar Cosulich n. 20 ,C.F. 01152270318 e P.iva 01152270318, nella persona del legale rappresentante Fumani Adriana, nata a Trieste il 03/03/1955, in seguito denominato Ente convenzionato;

premessi che

- ☐ La legge n.266 del 11.08.1991 riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e degli Enti pubblici;
- ☐ La Regione Friuli Venezia-Giulia con la L.R. n. 23 del 09.11.2012 incentiva lo sviluppo del volontariato e tutela le relative organizzazioni quali espressione civile di solidarietà umana e partecipazione sociale prestata in modo personale, spontaneo, libero e gratuito e ne riconosce l'apporto sussidiario e originale, non sostitutivo dell'intervento pubblico per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale;
- ☐ Il D.Lgs. 117/2017 prevede la possibilità di stipulare convenzioni con le Organizzazioni di volontariato secondo le modalità previste dagli artt. 56 e 57;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 (Oggetto e durata della convenzione)

Oggetto della convenzione è l'attività di trasporto programmato di pazienti a basso livello di complessità assistenziale, esclusivamente con ente accreditato, da:

- ☐ Unità Operative delle Strutture Ospedaliere Aziendali di Gorizia e Monfalcone
- ☐ Unità Operative delle Residenze Sanitarie Assistenziali "Area Isontina"



- ☐ Dimissioni dalle Strutture Complesse di Pronto Soccorso – Medicina d'Urgenza di Gorizia e Monfalcone
- ☐ Territorio (pazienti in regime di ospedalizzazione domiciliare)

Verso:

- ☐ altra struttura sanitaria in ambito regionale e viceversa o in ambito extra regionale (previa autorizzazione da parte della Direzione Medica Ospedaliera della Struttura Aziendale Ospedaliera di riferimento)

In via occasionale potrà essere richiesto il trasporto di materiale sanitario (farmaci, liquidi biologici, strumenti, referti, ecc.) con mezzo idoneo e contenitori per materiale biologico CATEGORIA B UN 3373.

La convezione ha durata di 12 mesi, a decorrere dal 01/03/2024. La Convezione potrà essere espressamente rinnovata, previa comunicazione di ASUGI di almeno 60 giorni prima della scadenza del rapporto convenzionale e previa adozione di idoneo provvedimento, per ulteriori 12 mesi alle stesse condizioni pattuite. Modifiche della stessa potranno avvenire di comune accordo ed in forma scritta.

E' comunque facoltà di ASUGI, previo preavviso di almeno 30 giorni, di recedere anticipatamente dalla convenzione, in tutto o in parte, a seguito di mutamenti degli indirizzi operativi aziendali ovvero nel caso di nuovi assetti organizzativi che incidano sullo svolgimento del servizio.

La risoluzione anticipata della medesima potrà avvenire solo se adeguatamente motivata e dopo un eventuale tentativo di conciliazione tra le parti se promossa dall'ente convenzionato ed in ogni momento da parte dell'Azienda con preavviso di 30 giorni, ex art. 21 sexies l. 241/90, per sopravvenute insindacabili ragioni di pubblico interesse.

Art. 2 (Descrizione del servizio)

Il servizio oggetto della presente convenzione è il trasporto programmato di pazienti a basso livello di complessità assistenziale dalle unità operative di cui all'art. 1).

La richiesta verrà posta all'ente convenzionato dalla struttura competente di ASUGI il giorno feriale precedente a quello in cui è richiesto il servizio, di norma entro le ore 15; occasionalmente la richiesta potrà essere inoltrata con preavviso più breve.

Ai fini dell'assegnazione dei servizi l'ente convenzionato dovrà garantire la sua contattabilità tutti i giorni feriali nell'intervallo orario tra le ore 8 e le ore 15 (mediante telefono) e successivamente il servizio sarà esteso dalle ore 08.00 alle ore 20.00. Tale disposizione si estende esclusivamente nelle giornate festive per le dimissioni di pazienti "fragili" del Pronto Soccorso dalle ore 07.00 – 23.00.

Accertata la disponibilità al servizio, la struttura competente lo assegnerà, definendone più precisamente i contenuti. Può essere richiesto il trasporto programmato di massimo due pazienti sullo stesso automezzo.

L'ente convenzionato dovrà garantire la disponibilità ad effettuare il trasferimento, di regola tra le ore 7 e le ore 19 di tutti i giorni feriali, dal lunedì al venerdì.

L'Azienda si riserva la possibilità di richiedere, con preavviso breve, anche trasporti al di fuori della fascia oraria indicata, con particolare riguardo a possibili situazioni di "overbooking" di posti letto per i Pronto Soccorso.

L'assegnazione dei servizi avverrà secondo un calendario di rotazione degli enti convenzionati che potrà subire modifiche a seguito delle successive implementazioni degli enti convenzionati, perseguendo una finalità di equa distribuzione, tenendo conto della dislocazione territoriale degli Enti e della disponibilità data il giorno precedente. Sono esclusi da questo principio i trasporti con caratteristiche particolari che possono essere garantiti solo da uno specifico ente.



La temporanea impossibilità, anche parziale, di assicurare la prestazione pattuita, dovuta a causa di forza maggiore, dovrà essere immediatamente comunicata alla struttura competente, in particolare, alla Direzione Medica Ospedaliera, previa comunicazione per le vie brevi e successivamente per iscritto.

A turno, secondo un calendario di rotazione degli enti convenzionati, che potrà subire modifiche, gli enti dovranno assicurare la disponibilità di mezzi per garantire le dimissioni dalle SC di Pronto Soccorso – Medicina d'Urgenza delle Strutture Ospedaliere Aziendali di Gorizia Monfalcone dalle ore 19.00 alle ore 23.00 di tutti i giorni feriali; inoltre, la disponibilità, come programmato per le dimissioni dai Pronto Soccorso di Gorizia e Monfalcone nei giorni festivi dalle ore 07.00 alle ore 23.00 di tutti i pazienti "fragili"; mentre, per le dimissioni notturne o dimissioni di soggetti che non rientrano nelle categorie di soggetti "fragili" potranno avvalersi anche di enti non convenzionati, se disponibili, con costi a carico dei richiedenti in dimissione.

Art. 3 (Equipaggio ed automezzi)

Il trasporto potrà essere effettuato con ambulanza "tipo A". L'ente convenzionato si impegna ad assicurare la funzionalità e l'affidabilità degli automezzi e delle apparecchiature. La presenza a bordo dell'ambulanza di materiali particolari relativi a specifici trasporti dovranno essere indicati dalla struttura competente e materiali e presidi di consumo saranno forniti dalla Struttura Ospedaliera Aziendale interessata.

L'associazione impiegherà personale con un'ottima conoscenza della lingua italiana, di sicura moralità, il quale sarà tenuto ad osservare diligentemente tutte le norme e le disposizioni disciplinari in vigore presso l'Azienda e mantenere in servizio un contegno decoroso ed irreprensibile e a rispettare i diritti e la dignità degli utenti. Inoltre dovrà, in ogni caso, predisporre e controllare che i servizi vengano prestati nel rigoroso rispetto delle normative antinfortunistiche e di sicurezza igienico-sanitaria.

L'equipaggio dovrà essere formato da almeno 2 persone, delle quali una con incarico di autista e l'altro con la qualifica di soccorritore (certificato) o infermiere (a richiesta dall'Azienda). L'ente convenzionato fornirà all'atto della sottoscrizione un elenco dei soccorritori, degli infermieri e degli autisti e ad ogni trasporto indicherà i nominativi dell'equipaggio al fine di verificare che lo stesso abbia i requisiti di professionalità richiesti; ogni anno, l'ente convenzionato si impegna ad inviare l'elenco aggiornato del personale specificandone, qualifica e ruolo all'interno dell'ente stesso (volontario/dipendente).

L'equipaggio dovrà garantire la contattabilità telefonica (telefono cellulare di dotazione fornito dall'ente convenzionato) per tutta la durata del servizio. Dovranno essere sempre forniti i nominativi del personale che ha effettuato il servizio, con riepilogo settimanale.

Durante il servizio il personale dell'organizzazione affidataria dovrà indossare una divisa, appartenente all'ente, rispondente ai requisiti previsti dalle vigenti norme in materia e dovrà essere identificato da un cartellino di riconoscimento dell'ente da apporre alla divisa con indicazione visibile della qualifica.

L'ente convenzionato garantisce l'impiego di personale (volontario, dipendente o convenzionato) in possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività convenzionata.

Prima dell'avvio del servizio l'Ente affidatario dovrà trasmettere ai Responsabili delle Direzioni Mediche ospedaliere, nonché alla S.C. Direzione Amministrativa di presidio ospedaliero e territorio isontino e al Direttore dell'Esecuzione del Contratto, la seguente documentazione:

1. L'elenco degli operatori, per ciascuna qualifica, impiegati nell'espletamento del servizio, con l'indicazione completa delle generalità e delle mansioni ricoperte;
2. La qualifica certificata di ciascun componente dell'equipaggio del mezzo di soccorso, nonché il curriculum formativo e professionale, con allegati i relativi attestati;
3. Gli attestati relativi al corso di formazione in materia di sicurezza sul lavoro in ambito sanitario del personale impiegato;
4. Per il personale volontario, dichiarazione dallo stesso sottoscritta sulla gratuità delle prestazioni, controfirmata dal legale rappresentante dell'Ente convenzionato.



L'ente convenzionato, agendo in nome e per conto dell'Azienda, si impegna a conformare il proprio operato ai fini istituzionali aziendali, si astiene, unitamente a tutto il personale, da ogni iniziativa e attività che possano arrecare pregiudizio all'immagine dell'Azienda o configurare conflitto di interessi con la medesima.

Il personale dell'ente convenzionato, in quanto incaricato di pubblico servizio ed agendo in nome e per conto dell'Azienda, è tenuto al rispetto del segreto d'ufficio e delle norme sulla privacy in relazione a fatti o circostanze dei quali sia venuto a conoscenza a motivo del servizio svolto; nonché al rispetto delle direttive impartite in merito alla non pubblicazione di commenti, foto, video o qualsivoglia modalità di diffusione di informazioni attraverso l'utilizzo dei social network. Inoltre, se trattasi di attività di trasporto sanitario per conto dell'Azienda, l'ente convenzionato si impegna a non rilasciare dichiarazioni ai media, previa autorizzazione da parte dell'Azienda stessa.

Fermo restando quanto disposto dal Codice Penale e dalle vigenti norme a tutela del segreto d'ufficio e della privacy, l'ente convenzionato si impegna a far osservare da parte del proprio personale che svolge il servizio la prescrizione di cui al punto precedente e ad adottare, nei confronti di coloro che abbiano violato tali obblighi, i provvedimenti disciplinari previsti dalle norme dell'ente convenzionato.

Lo svolgimento dei compiti assegnati dovrà essere espletato, anche per quanto riguarda modalità particolari non espressamente indicate nel presente atto, tenendo conto delle esigenze e delle direttive impartite dalle Direzioni Ospedaliere di ASUGI, alle quali spetterà in ogni caso la sorveglianza del servizio dal punto di vista sanitario ed organizzativo.

Entro il giorno 8 di ogni mese l'ente farà pervenire al Responsabile della Direzione Medica Ospedaliera la fatturazione relativa al mese precedente, unitamente a una tabella riassuntiva dei servizi di trasporto effettuati, corredata dalle schede dei singoli viaggi, debitamente compilate secondo uno schema uniforme indicato dall'Azienda.

Gli operatori sono tenuti al rispetto del divieto di fumo come previsto dal Regolamento aziendale "Regolamento per l'applicazione della tutela della salute dei non fumatori e della tutela ambientale da abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo" ed in particolare durante l'attività di servizio su qualsiasi mezzo di soccorso, nonché nei pressi delle Strutture di Pronto Soccorso o Punti di Primo Intervento e nei pressi di tutte le Strutture Ospedaliere Aziendali e Distrettuali.

I turni di servizio del personale non dovranno superare la durata di 12 ore consecutive, salvo il completamento della missione in corso, e dovranno rispettare la normativa vigente in materia (D.Lgs. 66/2003).

Il personale impiegato dall'Ente affidatario non deve avere procedimenti penali pendenti o conclusi con condanna per fattispecie di reato non colposo contro la Pubblica Amministrazione e/o contro la persona.

L'Ente affidatario si impegna ad assolvere, nei confronti del proprio personale dipendente, prestatore d'opera e volontario, a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative o regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi ed esonera ASUGI da qualsiasi responsabilità connessa all'esercizio dell'incarico ed all'attività del proprio personale e/o dei volontari aderenti durante l'espletamento del medesimo.

L'Ente affidatario è obbligato altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino al loro rinnovo.

Per quanto non riportato nella presente Convenzione si rimanda alle procedure interne aziendali.

L'ente convenzionato esonera l'Azienda da qualsiasi responsabilità per danni derivanti a terzi, trasportati e non, per effetto del servizio, accendendo polizza assicurativa a tale scopo e comunicandone gli estremi e la durata entro 5 giorni dalla sottoscrizione del presente atto.

Durante tutto il periodo contrattuale l'Ente convenzionato è inoltre tenuto a trasmettere alle S.C. Pronto Soccorso e Medicina d'urgenza del Presidio di riferimento, entro e non oltre il giorno 25 del mese precedente, i turni di servizio per il mese successivo, indicanti le sigle dei mezzi ed i nominativi dei relativi equipaggi. Ogni variazione di personale deve essere tempestivamente comunicata e concordata con i Responsabili delle S.C. Pronto Soccorso e Medicina d'urgenza del Presidio con cui ha la convenzione e con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, al fine di accertare e verificare l'esperienza e i titoli di studio della nuova persona impiegata.

L'azienda ha interesse affinché l'Ente affidatario, prima di porre un operatore in servizio, ne consenta l'addestramento/affiancamento durante le attività previste dalla presente Convenzione. Tuttavia l'Azienda autorizza la presenza di un solo operatore in addestramento/affiancamento per turno di servizio per sede di lavoro. La presenza dell'operatore in addestramento è comunicata dal Coordinatore di sede al coordinatore infermieristico con l'invio dei turni di servizio del mese, che può comunque, per motivi organizzativi o di sicurezza, rifiutare in qualsiasi momento la salita a bordo del mezzo di soccorso.

Art. 4 (Oneri a carico dell'Ente affidatario)

L'organizzazione affidataria dovrà far effettuare una verifica di sicurezza così come previsto dalla normativa in vigore, nonché tutte le attività di manutenzione preventiva, correttiva nel rispetto delle indicazioni del costruttore dei singoli dispositivi per garantire il corretto funzionamento. Eventuali manutenzioni straordinarie dovranno essere effettuate tempestivamente alla segnalazione di malfunzionamento.

L'ente affidatario dovrà eseguire, garantire e documentare con appositi registri, a propria cura e spesa, la manutenzione ordinaria, straordinaria e preventiva di tutti gli apparecchi elettromedicali in dotazione ai mezzi impiegati per i servizi in convenzione. Su richiesta dell'Azienda l'Ente affidatario è tenuto a fornire gli estremi del contratto stipulato con un fornitore di servizi di ingegneria clinica per la manutenzione degli elettromedicali in uso sui mezzi di soccorso.

La sostituzione delle apparecchiature biomedicali non funzionanti deve avvenire nel più breve tempo possibile (e comunque entro il limite massimo di due ore) con modello analogo, completo dei consumabili necessari.

L'ente affidatario dovrà eseguire, garantire e documentare con appositi registri, a propria cura e spesa, la manutenzione, la disinfezione e sanificazione ordinaria e straordinaria dei mezzi di soccorso come previsto dalla normativa vigente; in particolare dovrà garantire lo svolgimento:

- ☐ dei controlli periodici e programmati sui veicoli adibiti al servizio, inclusi pneumatici e carrozzeria, indicati dal costruttore sul libretto d'uso e manutenzione (c.d. tagliandi, eventuali controlli, ecc.),
- ☐ di tutte le verifiche e ispezioni consigliate dalle norme tecniche e dalla diligenza, in rapporto alla percorrenza chilometrica e all'età del veicolo,
- ☐ degli interventi volti alla riparazione di parti o componenti soggetti ad usura e alla sostituzione di materiali di consumo (olio, rabbocco di fluidi, freni, etc.) necessari per mantenere in efficienza e sicurezza i veicoli.

Sono a carico dell'Ente affidatario i costi sostenuti per i carburanti, lubrificanti e tutti i materiali di consumo necessari per lo stato di efficienza dei mezzi.

Art. 5 (Oneri a carico dell'Azienda)

L'Ente affidatario effettuare periodicamente il controllo sulle date di scadenza e sull'integrità di tutti i presidi presenti, nonché alla verifica periodica quotidiana degli zaini in dotazione, nonché procedere alla corretta conservazione di tutto il materiale.



La biancheria pulita necessaria per l'espletamento delle attività in convenzione dovrà essere richiesta nelle U.O. di degenza all'atto della presa in carico dell'utente, mentre la consegna della biancheria sporca dovrà essere effettuata contestualmente e posta negli appositi sacchi utilizzati. L'Ente affidatario è tenuto a restituire a questa Azienda tutta la biancheria, nonché coperte e cuscini; nel caso in cui gli utenti siano trasportati verso altre Aziende Regionali (ASUFC ed ASFO IRCCS CRO e IRCCS BURLO) la biancheria dovrà essere ritirata e posta negli appositi sacchi all'atto del trasporto dell'utente e restituita in ASUGI.

L'Ente affidatario si impegna ad utilizzare quanto fornito dall'Azienda esclusivamente nell'ambito delle attività previste della Convenzione.

Art. 6 (Attrezzature e mezzi)

L'Ente affidatario si impegna ad avere immediata e piena disponibilità di un parco automezzi ambulanze in numero non inferiore a quello richiesto, con le caratteristiche e l'equipaggiamento definiti nella presente Convenzione, al fine di poter garantire la continuità del servizio.

Elencare mezzi ed attrezzature messi a disposizione ed impiegati dall'organizzazione per lo svolgimento del servizio: [da completare]

N. complessivo delle ambulanze: ____								
Targa	Modello	Anno immatricolazione	Km percorsi	Titolo di possesso	Data prossima revisione	Polizza assicurativa		
						Compagnia	Scadenza	Massimali
CRI572AE	Fiat Ducato	08/2016	187.935	Proprietà CRI	05/2024	Generali Italia SpA	29/06/2024	Euro 20 MILIONI
CRI119AF	Fiat Ducato	08/2017	172.111	Proprietà CRI	05/2024	Generali Italia SpA	29/06/2024	Euro 20 MILIONI
CRI153AG	Fiat Ducato	06/2019	119.663	Proprietà CRI	05/2024	Generali Italia SpA	29/06/2024	Euro 20 MILIONI
*CRI658AA	Fiat Ducato	03/2009	313.971	Proprietà CRI	05/2024	Generali Italia SpA	29/06/2024	Euro 20 MILIONI
*MEZZO UTILIZZATO SOLAMENTE IN CASO DI SOSTITUZIONE DI MEZZO MOMENTANEAMENTE GUASTO								
** E' PREVISTO L'ACQUISTO DI UN NUOVO MEZZO NEL CORSO DEL 2024								

Art.7 (Obblighi sanitari)

Il personale impiegato nel servizio dovrà essere sottoposto a cura dell'associazione oltre alle vaccinazioni di legge obbligatorie e facoltative, anche ai controlli sanitari previsti per il personale di assistenza. L'affidatario dovrà esibire, su richiesta delle Direzioni Mediche Ospedaliere interessate, durante il periodo di validità della convenzione, documentazione comprovante la situazione vaccinale, gli esami ematochimici previsti e la certificazione di idoneità all'attività lavorativa stilate da parte di medico autorizzato. In ogni momento ASUGI potrà disporre l'accertamento del possesso dei requisiti sopra indicati.

Art. 8 (Responsabile del servizio)

L'organizzazione sarà tenuta ad indicare nome e recapito del responsabile del servizio, che avrà il compito di interlocutore con l'Azienda per il tramite delle Direzioni Mediche Ospedaliere, nonché dei responsabili/referenti delle Strutture Aziendali Ospedaliere S.C. di P.S. – Medicina d'Urgenza interessate. La funzione del responsabile del servizio sarà quella di controllare e far osservare al personale impiegato le funzioni e i compiti stabiliti. Il responsabile dell'Ente comunicherà il cellulare aziendale di ogni equipaggio in servizio. L'associazione dovrà essere in grado in qualsiasi momento di precisare in quale orario e luogo di partenza e luogo di destinazione viene effettuato il servizio, sulla base delle richieste pervenute.

Art.9 (Danni alle opere ed ai materiali)

L'organizzazione affidataria è responsabile di ogni danno che il proprio personale e/o attrezzature e/o mezzi possono causare alle strutture ed impianti dell'Azienda e agli automezzi esistenti, ed è obbligata a risarcire, sostituire o riparare a proprie spese quanto sia stato danneggiato o asportato; inoltre, il personale in servizio è responsabile degli effetti personali dell'utente trasportato, se presenti.

A tal fine, prima dell'avvio del servizio l'Ente è tenuto a dare prova della stipula delle seguenti polizze assicurative che dovrà mantenere in essere per tutta la durata del periodo contrattuale:



- ☐ assicurazione dei mezzi impiegati,
- ☐ assicurazione per danni diretti ed indiretti cagionati all'Azienda,
- ☐ assicurazione per danni a terzi derivanti dalle responsabilità dell'Ente affidatario e di tutti i soggetti di cui si avvalga,
- ☐ assicurazione per il personale dell'Ente, relativa in particolare agli infortuni sul lavoro, malattie e rischi professionali, ecc.

Eventuali scoperti e/o franchigie previste nella/e polizza/e non saranno in nessun caso opponibili all'Azienda e ai Terzi in genere, ma faranno integralmente carico all'ente convenzionato. Qualora l'ente non dovesse provvedere al risarcimento od alla riparazione del danno, nel termine fissato dalla relativa notifica, l'Amministrazione dell'Azienda si ritiene autorizzata a provvedere direttamente a danno dell'ente, trattenendo l'importo sulle fatture in pagamento.

Copia/e della/e polizza/e, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata all'Azienda, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta stipula della convenzione, unitamente alla quietanza di pagamento del premio; quest'ultima dovrà essere presentata all'Azienda con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità del contratto di assicurazione per tutta la durata del servizio.

La stipula della/e polizza/e, la conformità della stessa rispetto a quanto stabilito nel presente articolo, nonché il pagamento del premio tale da garantire l'efficacia della copertura assicurativa, rappresentano condizioni essenziali per la sottoscrizione della convenzione relativa ai servizi de quibus.

Il mancato pagamento dei premi successivi, tale da pregiudicare l'efficacia della copertura assicurativa, costituisce motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Art.10 (Controlli di qualità)

All'Azienda compete il controllo sull'andamento del servizio in ogni sua componente ed in ogni sua fase, senza che ciò costituisca pregiudizio alcuno per i poteri spettanti per legge o regolamento in materia di igiene e sanità. L'Azienda potrà attivare autonomamente tutti i meccanismi di controllo che riterrà opportuni per verificare l'adempimento di tutti gli obblighi assunti con la stipula della presente convenzione.

Per il controllo di qualità, a prescindere dai sistemi di controllo adottati dall'organizzazione, l'Azienda adotterà protocolli per il monitoraggio e la valutazione del servizio nella sua globalità (Organizzazione, procedure, risultati).

In particolare, tale controllo potrà essere effettuato:

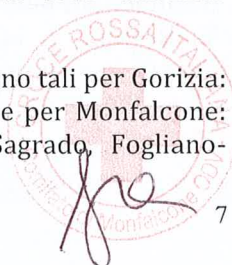
- ☐ sui mezzi e le dotazioni strumentali;
- ☐ sugli spazi/locali eventualmente messi a disposizione dall'organizzazione;
- ☐ sulla documentazione dei servizi prestati;
- ☐ sulle prestazioni professionali degli operatori

Verificandosi irregolarità o deficienze nell'adempimento degli obblighi derivanti dalla stipula della presente convenzione, l'Azienda provvederà all'addebito delle penalità di cui al successivo art.14.

Art. 11 (Tariffario)

La tariffa a rimborso viene computata a km o forfetaria, comprensiva di andata e ritorno, intendendosi per andata il punto di partenza del trasporto (se la sede dell'Ente/Associazione è nella medesima località, in difetto anche tale distanza viene calcolata a rimborso) e ritorno presso la sede dell'Ente Convenzionato:

- a) nel comune di partenza del trasporto e per ambiti territoriali limitrofi (si intendono tali per Gorizia: Capriva, Moraro, San Floriano del Collio, San Lorenzo Isontino, Savogna d'Isonzo e per Monfalcone: Staranzano, Ronchi dei Legionari, San Canzian d'Isonzo, San Pier d'Isonzo, Sagrado, Fogliano-Redipuglia, Turriaco, Doberdò del Lago) - **Tariffa Forfait € 29,33**



b) extra territorio comunale e con riferimento alle località indicate nell'allegata tabella e percorrenza secondo le distanze predefinite da stradario che non tengono conto della distanza fino alla sede, secondo gli importi ivi indicati;

c) in località diverse da quelle indicate in tabella e fuori territorio regionale:

- senza infermiere a bordo **€1,20 al Km**

- con infermiere a bordo **€ 1,30 al Km**

d) Sosta d'attesa oltre i 30 minuti (le frazioni fino a 30 minuti si considerano per difetto e quelle dai 30 minuti per eccesso. Si considerano soste solamente quelle che si riferiscono ai trasporti di uno stesso paziente) - **€ 20,00/h**

e) L'Azienda si impegna a dare disposizioni di priorità per viste specialistiche per gli utenti che giungono accompagnati con gli equipaggi sanitari (ambulanza).

Il trasporto di più pazienti in uno stesso viaggio (ove consentito dalle vigenti disposizioni) non comporta maggiorazione del rimborso.

Le tariffe per i trasporti sanitari da effettuarsi da e per le strutture ospedaliere di Gorizia e Monfalcone e tra strutture ospedaliere aziendali di ASUGI vengono riepilogate nelle tabelle sotto riportate, **(Tabella 1, Tabella 2 e Tabella 3)** da considerarsi parte integrante della presente Convenzione.

Art. 12 (Pagamenti)

La fatturazione dei corrispettivi sarà effettuata a cadenza mensile. Il Pagamento delle fatture sarà effettuato tramite il servizio Tesoreria a 30 giorni dalla data di avvenuta verifica di conformità del servizio. In caso di pagamento oltre il termine suindicato saranno riconosciuti gli interessi di mora ai sensi del D.Lgs n.231/2002, nella misura pari alla percentuale del T.U.R. in vigore durante il corrispondente periodo.

Art. 13 (Scioperi e cause di forza maggiore)

Il servizio affidato è definito di pubblica utilità e pertanto, lo stesso non potrà essere interrotto, sospeso o soppresso. Pertanto l'attività prestata dall'associazione non potrà essere sospesa od eseguita con ritardo o effettuata in maniera difforme da quanto stabilito ed accordato.

Art. 14 (Risoluzione contrattuale e penalità)

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente la convenzione nei seguenti casi:

- ☐ Grave irregolarità e/o deficienze o ritardi nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
- ☐ Sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte dell'organizzazione del servizio in argomento;
- ☐ Gravi violazioni delle clausole contrattuali tali da compromettere il regolare svolgimento del servizio;
- ☐ Cessione totale o parziale del contratto senza autorizzazione preventiva di ASUGI;
- ☐ Mancata produzione della polizza assicurativa di cui al precedente art. 9.

ASUGI si riserva altresì la facoltà di recedere dai rapporti convenzionali, in qualsiasi momento, a seguito di documentati mutamenti degli indirizzi operativi aziendali, ovvero nel caso dell'introduzione da parte della Regione di nuovi assetti organizzativi riguardanti i trasporti sanitari ed in caso di mancata autorizzazione ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. art. 16 bis della L.R. 12/1995 o in caso di aggiudicazione di gara esperita da ARCS/CUC per servizi analoghi.

In caso di risoluzione del rapporto, ai sensi del presente articolo, l'organizzazione risponderà dei danni che da tale risoluzione anticipata possono derivare all'Ente.



L'Azienda appaltante, in seguito a contestazione formale delle eventuali inadempienze contrattuali, avrà facoltà di applicare una penale, come segue:

- ☐ non effettuazione di un trasporto richiesto, per motivi dipendenti dalla ditta stessa: fino a € 1.000,00;
- ☐ mancato rispetto degli obblighi in termini di sicurezza o del codice della strada: fino a € 1.000,00;
- ☐ mancato rispetto degli obblighi relativi alla formazione del personale: fino a €1.000,00, oltre all'esclusione dal servizio del dipendente fuori norma;
- ☐ mancato rispetto delle dotazioni previste per gli automezzi: fino a €500,00 ad ispezione con contestazione;
- ☐ mancata manutenzione su mezzi guastati e/o apparecchiature di bordo non funzionanti: fino a € 500,00 per contestazione;
- ☐ mancata/ritardata sostituzione del mezzo di soccorso incidentato o guastato: fino a €500,00 per ogni ora di ritardo (dopo la terza);
- ☐ presenza a bordo di farmaci o presidi sanitari scaduti: fino a €500,00 per ogni prodotto scaduto;
- ☐ mancato rinnovo delle assicurazioni richieste: fino a €1.000,00;
- ☐ comportamento inappropriato nei confronti dei pazienti/accompagnatori trasportati: fino a €1.000,00;
- ☐ violazione del segreto professionale/d'ufficio da parte degli operatori in convenzione, nonché pubblicazione/diffusione di foto, video o quant'altro che riguardino l'attività di servizio sui Social Network: fino a € 300,00 per ogni foto – fino a € 500,00 per ogni video (con attivazione di un procedimento disciplinare);
- ☐ ritardato pagamento dei lavoratori: fino a € 200,00 per ogni giorno di ritardo

In ogni caso, indipendentemente dalle azioni di cui sopra, in caso di inosservanza delle norme della presente convenzione, possono essere applicate delle penalità da un minimo di € 500,00 per infrazioni di lieve entità, fino ad un massimo di € 5.000,00, per ogni contestazione.

L'ammontare delle penalità sarà addebitato sui crediti dell'organizzazione derivanti dal servizio regolato dalla presente convenzione, ovvero qualora non fossero sufficienti sui crediti dipendenti da altri rapporti convenzionali che l'organizzazione ha in corso con ASUGI, a fronte dell'emissione di apposita nota di addebito da parte dell'Azienda stessa.

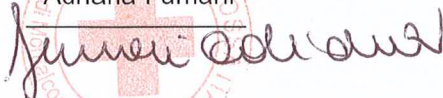
Art.15 (Norma finale)

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si osservano le norme statali e regionali vigenti in materia. La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo e dall'aliquota di registro ai sensi dell'art.8, comma 1° della Legge 266/91.

Letto, approvato e sottoscritto

Per l'organizzazione
Il Legale rappresentante

Adriana Fumani



Per ASUGI

Avv.to Fosca Togni _____



Allegato 1 - Da compilare e restituire debitamente compilato

RICHIESTA DI TRASPORTO SANITARIO SECONDARIO PROGRAMMATO		
Riferimento Centrale Operativa Trasporti Sanitari Programmati ASUGI "area Isontina" dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 15.00 (successivamente il servizio sarà esteso dalle ore 08.00 alle ore 20.00) NUMERO da comporre 0481-594802/0481-5948422		
RICHIESTA DI TRASPORTO SANITARIO NON TEMPO DIPENDENTE		
Trasporto	Numero di telefono	Orario
Ambulanza Dimissioni/Consulenze	cellulare 334-9454879	dalle ore <u>15.00</u> alle ore <u>19.00</u> dal <u>lunedì</u> al <u>venerdì</u>
Ambulanza Dimissioni/Consulenze	cellulare 334-9454882	dalle ore <u>15.00</u> alle ore <u>19.00</u> dal <u>lunedì</u> al <u>venerdì</u>
Ambulanza Dimissioni Serali	cellulare 334-9454882	dalle ore <u>19.00</u> alle ore <u>23.00</u> dal <u>lunedì</u> al <u>venerdì</u>
Ambulanza Dimissioni Week-End e Festivi	cellulare 334-9454882	dalle ore <u>07.00</u> alle ore <u>23.00</u> dal <u>-----</u> al <u>sabato, domenica e festivi</u>



Tabella 1

TARIFFE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PROGRAMMATO DI PAZIENTI A BASSA COMPLESSITA' ASSISTENZIALE DA E PER LA STRUTTURA OSPEDALIERA AZIENDALE DI GORIZIA

GORIZIA	DISTANZA km	€/ km 1,20 Senza Inf.	€/km 1,30 Con Inf.	PERCORSO
COMUNI limitrofi area metropolitana con una distanza massima di 12,22 Km CAPRIVA - MORARO - S.FLORIANO del COLLIO - S.LORENZO ISONTINO - SAVOGNA d'ISONZO	FORFAIT	29,33 €	31,76 €	
CORMONS	14,9	35,76 €	38,74 €	SS56
DOBERDO DEL LAGO	15,9	38,16 €	41,34 €	SR3005
DOLEGNA DEL COLLIO	22,23	53,52 €	57,98 €	SR56-SP14
FARRA DI'ISONZO	9,4	29,33 €	31,77 €	SR351-SP10
FOGLIANO REDIPUGLIA	14,6	35,04 €	37,96 €	SR351
GRADISCA D'ISONZO	10	29,33 €	31,77 €	SR351
GRADO	44,2	106,08 €	114,92 €	racc. auto Go-Villesse/SS352
MARIANO DEL FRIULI	12,6	30,24 €	32,76 €	SR56-SP5
MEDEA	17,9	42,96 €	46,54 €	SR56-SP16
MONFALCONE	30,3	72,72 €	78,78 €	racc. auto Go-Villesse A4/SS14
MOSSA	4,9	29,33 €	31,77 €	SR56-SR409
ROMANS D'ISONZO	15,3	36,72 €	39,78 €	SR351-SR252
RONCHI DEI LEGIONARI	19	46,60 €	49,40 €	SR351-SP12
SAGRADO	12,8	30,00 €	32,50 €	SR351
SAN CANZIAN D'ISONZO (PIERIS)	23,9	57,36 €	61,14 €	SR351-SP12-SP2
STARANZANO	21,9	52,56 €	56,94 €	SR351-SR305RSP11
TURRIACO	21,2	50,88 €	55,12 €	SR351-SR305-SP1
VILLESSE	17,9	42,94 €	46,54 €	SR351

Tabella 2**TARIFFE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PROGRAMMATO DI PAZIENTI A BASSA COMPLESSITA' ASSISTENZIALE DA E PER LA STRUTTURA OSPEDALIERA AZIENDALE DI MONFALCONE**

MONFALCONE	DISTANZA km	€/ km 1,20 Senza Inf.	€/km 1,30 Con Inf.	PERCORSO
COMUNI limitrofi area metropolitana con una distanza massima di 12,22 Km RONCHI dei LEGIONARI - S.CANZIAN d'ISONZO -TURRIACO - S.PIER d'ISONZO - SAGRADO - DOBERDO del LAGO - FOGLIANO - REDIPUGLIA	FORFAIT	29,33 €	31,76 €	
CAPRIVA	17,4	41,76 €	45,24 €	SR305-SP4
CORMONS	19,2	46,08 €	49,92 €	SR305-SR56
DOLEGNA DEL COLLIO	30,1	72,24 €	78,26 €	SR305-SP29- SP14
FARRA DI'ISONZO	13,5	32,40 €	35,10 €	SR305-SR351
GORIZIA	30,3	72,72 €	78,78 €	SS14 - RACCO. AUTOSTRAD. GO VILLESSE
GRADISCA D'ISONZO	10,5	29,33 €	31,77 €	SR305
GRADO	26,9	64,56 €	69,94 €	SS14-SR352
MARIANO DEL FRIULI	13,3	31,92 €	34,58 €	SR305
MEDEA	17	40,80 €	44,20 €	SR 305
MORARO	15,3	36,72 €	39,78 €	SR305
MOSSA	19	45,60 €	49,40 €	SR305-SP4- SR56
ROMANS D'ISONZO	12,6	30,24 €	32,76 €	SR305-SP18
SAN CANZIAN D'ISONZO (PIERIS)	6,5	29,33 €	31,77 €	SS14-SP2
SAN FLORIANO DEL COLLIO	26,7	64,08 €	69,42 €	SR351
SAN LORENZO ISONTINO	16,3	39,12 €	42,38 €	SR305-SP4-SP5
SAVOGNA D'ISONZO	15,6	37,44 €	40,56 €	SR305-SP8
VILLESSE	13,9	33,36 €	36,14 €	SR305-SR351

Tabella 3

TARIFFE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PROGRAMMATO DI PAZIENTI A BASSA COMPLESSITA' ASSISTENZIALE (ALTO E BASSO ISONTINO) TRA STRUTTURE OSPEDALIERE AZIENDALI DI GORIZIA E MONFALCONE

PRESIDIO OSPEDALIERO	DISTANZA km	€/ km 1,20 Senza Inf.	€/km 1,30 Con Inf.	PERCORSO
Gorizia - Udine	55	132,00 €	143,00 €	racc. auto Go-Villesse/A23
Gorizia - Ts Maggiore	63,90	153,36 €	166,14 €	racc. auto Go-Villesse/A23 SS 14Costiera
Gorizia - Ts Maggiore	45,30	108,72 €	117,78 €	SS55/SS14
Gorizia - Ts Cattinara	66	158,40 €	171,60 €	racc. auto Go-Villesse A4/SS202
Gorizia - Ts Cattinara	51,10	122,64 €	132,86 €	SS55/SS14/A4/E70/SS202
Gorizia - Monfalcone	30,30	72,72 €	78,78 €	racc. auto Go-Villesse A4/SS14
Gorizia - CRO Aviano	112,40	269,76 €	292,24 €	SS55/SS14/A4/A28/SP7
Gorizia - Grado	44,20	106,08 €	114,92 €	racc. auto Go-Villesse/SS352
Gorizia - Cormons	14,90	35,76 €	38,74 €	SS56
Gorizia - Pordenone	98,20	235,68 €	255,33 €	racc. auto Go-Villesse A4/A4/A28

PRESIDIO OSPEDALIERO	DISTANZA km	€/ km 1,20 Senza Inf.	€/km 1,30 Con Inf.	PERCORSO
Monfalcone - Udine	45,5	109,20 €	118,30 €	A4/A23
Monfalcone - Ts Maggiore	31,4	75,36 €	81,64 €	A4/SS14
Monfalcone - Ts Cattinara	37,2	89,28 €	96,72 €	A4/SS202
Monfalcone - CRO Aviano	103	247,20 €	267,80 €	SS14/A4/S28/SS13/SS251/SP7
Monfalcone - Grado	26,9	64,56 €	69,94 €	SS14/SS352
Monfalcone - Cormons	19,2	46,08 €	49,90 €	SS305
Monfalcone - Pordenone	88,8	213,12 €	230,88 €	SS14/A4/A28/SS13/SS251/SP7

VERIFICA DOCUMENTO

DATI DOCUMENTO INFORMATICO	
Data di verifica	05/03/2024
Nome	CRI CONVENZIONE TRASPORTI SECONDARI SOTTOSCRITTA(FIRMATO).PDF
Impronta	C48AE7247500BF20B2DB457C79BC3A7529C311E79055003F2A6C9147773D7E74
Dimensione (Byte)	3,963,781

REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO	
Estremi prot.	GENASUGI-GEN-2024-19823-P
Verso	Partenza
Data registrazione	05/03/2024

TRASMISSIONE TELEMATICA	
Tipo trasmissione	PEC (posta elettronica certificata)

FIRME DIGITALI	
Numero firme	1

FIRMA 1	
Firmatario	FOSCA TOGNI
Codice Fiscale	TINIT-TGNFSC78C70L364A
Codice Identificativo	WSREF-24023512510696
Ente Certificatore	Actalis EU Qualified Certificates CA G1
Organizzazione	
Stato	IT
Algoritmo	SHA-256
Impronta della Firma	06 3B 19 29 FB 39 01 90 31 E6 79 A7 90 94 4F CF 92 79 71 92 B9 DE 92 A1 D9 FD 9C 7E 8D 8D 73 95 AF 22 EC 33 0E 0E A1 E1 CE AE 39 05 68 48 4A FF 7B 69 29 E0 A8 42 3B 74 44 6E AA FB C1 1B B1 89 EE 96 BB C2 53 EE 55 CA FC 96 2A FC 33 F9 2B ED D9 CC B1 9E 70 81 34 B7 BC 7D 1B F5 B0 C2 6F D0 C2 44 38 44 95 FC 01 0A 1F 0C B9 19 3E 7A 81 78 39 18 24 E1 D6 E8 06 D4 D1 E9 D0 61 3C 09 EB 94 2A C4 83 E3 2F 32 F3 77 E9 33 3D 9B AF 46 62 87 E6 B8 B0 E4 28 5B C1 D5 3E E3 C7 CE 43 BD 6F 7C 4B 9D 83 C3 C4 FD 59 67 3C EF C3 7F 0A 0D F0 25 C5 F6 31 63 D5 BC 51 C7 A3 D2 78 2B 8C 60 79 EF B1 0F B3 34 AB 8D C3 45 30 47 E4 E2 16 9E 2C D7 31 56 DB 1E 30 70 68 D4 43 D1 98 90 89 19 87 69 20 D1 9F 66 EF AB B8 75 A6 BE 71 31 7E D9 E7 B2 24 33 3C 7D 88 8E D4 F6 30 BD 70 25 A4 CC 38 D7
Data e ora della Firma	01/03/2024 17:27:41 GMT
Validità del certificato	Dal 07/11/2023 07:44:54 GMT al 07/11/2024 07:44:54 GMT

Certificato del Firmatario valido
Verifica CRL eseguita
Firma Valida
(1) Mancato rispetto della normativa: Decisione 2011/130/UE della Commissione del 25 febbraio 2011: la firma potrebbe non essere accettata in Europa poiché il formato della firma deve essere ETSI.CAdES.detached (2) Validazione fallita: According Decision 2011/130/UE and ETSI TS 102 778-3 v1.2.1, the signature dictionary shall contain a value of ETSI.CAdES.detached for the key SubFilter. (3) Validazione fallita: According Decision 2011/130/UE and ETSI TS 102 778-3 v1.2.1 par 4.5.3, the signing-time attribute shall not be used